

Regolamento per la misurazione del rischio di crisi aziendale

Sommario

ART. 1 – FINALITÀ
..... *1*

ART. 2 – PREVISIONI NORMATIVE E DOVERE DEGLI ORGANI SOCIALI
..... *2 - 3*

ART. 3 – LA SOGLIA DI ALLARME
..... *4*

ART. 4 – COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI
..... *4 - 5*

ART. 5 – PUBBLICITÀ
..... *5*

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE
..... *5*

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento svolge la funzione di “programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”, come previsto al comma 2 dell’art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), del TUSP – D.Lgs. 175/2016 per la società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Società consortile a responsabilità limitata.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la previsione normativa non sia quella di configurare un sistema strutturato di risk management in senso proprio, ma che richieda invece un monitoraggio sintetico del rischio di crisi di impresa, ovvero di individuare degli indicatori che abbiano valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di liquidazione giudiziale della Società.

ART. 2 - PREVISIONI NORMATIVE E DOVERE DEGLI ORGANI SOCIALI

L’art. 6, c. 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede che *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”*.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta che *“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio”*.

In sostanza:

- il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato dalla Società, in quanto soggetto a controllo pubblico, a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2021;
- l’assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio;
- tale informativa è richiamata nella relazione sulla gestione. Nel caso di redazione del bilancio in forma ridotta ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in “amministrazione trasparente”.

L'art. 14 del D.Lgs. 175/2016, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

In sostanza dall'art. 14, c. 2 e ss. si può dedurre che il cuore del programma di valutazione del rischio sia l'individuazione e il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale. Gli amministratori della società sono demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando “senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.

È altresì chiaro che l'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

In caso di inerzia degli amministratori è dovere dell'organo di controllo convocare l'Assemblea per informare i soci delle risultanze del Programma.

Scopo del presente Regolamento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Si individuano, pertanto, gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare “soglie di allarme” in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall’art. 14, commi 2 e ss.

ART. 3 - LA SOGLIA DI ALLARME

Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento. Tale situazione richiede un’attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) il valore aggiunto, misurato come la differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti per l’acquisizione di beni e servizi da soggetti terzi, è inferiore a 1.000.000 euro;
- 5) il valore aggiunto per addetto, misurato come la differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti per l’acquisizione di beni e servizi da soggetti terzi, diviso per il totale degli addetti, è inferiore a 40.000 euro;
- 6) il valore aggiunto per ora lavorata, misurato come la differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti per l’acquisizione di beni e servizi da soggetti terzi, diviso per il totale delle ore lavorate, è inferiore a 20 euro;
- 7) il margine operativo lordo (MOL), misurato sottraendo al valore aggiunto il costo del personale, è inferiore a 120.000 euro;
- 8) l’indice di liquidità generale, misurato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore a 1;

9) l'indice di liquidità primaria (acid test), misurato dal rapporto tra liquidità immediata e passività correnti, è inferiore a 0,40;

10) l'indice di esternalità nell'ambito della formazione professionale è superiore a 2,5.

ART. 4 - COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'organo di amministrazione deve fornire ai soci, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo. L'organo di amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'organo di controllo interno e alla società di revisione se incaricata.

L'organo di controllo interno, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme, gli amministratori convocano senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 51 gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2. Entro i 2 mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo presenta all'assemblea previo parere del Consiglio Comunale per l'approvazione.

ART. 5 – PUBBLICITÀ

L'informativa di cui all'articolo precedente deve essere pubblicata sul sito istituzionale.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione da parte dell'Organo Amministrativo e potrà essere pubblicato sul sito <https://www.scuolapescarini.it/>